

Per tasse di bollo, regolato dal D.P.R. 26.10.1972 n.642

art.19 all.B e successive modifiche.-----

N. 225295 di Repertorio ----- N. 9997 di Raccolta ---

-----VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilacinque (2005)-----

il giorno trenta (30)-----

del mese di marzo (03),-----

alle ore diciassette e minuti quindici.-----

In Padova, nel mio studio in via del Padovanino n. 14.-----

Avanti a me Dottor Maria Carmela RESSA, Notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile detta città, senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia fatta dal comparente, con il mio consenso, è presente il signor, cittadino italiano: -----

- BIZZOTTO don ALBINO, nato a Cassola (VI) il 30 settembre 1939, residente a Padova via Antonia da Tempo n. 2, religioso, Codice Fiscale BZZ LBN 39P30 C0370,-----

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa: -----

"INFORMAZIONE E CULTURA Società Cooperativa a responsabilità limitata"-----

con sede in Padova via A. Da Tempo n. 2, numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Padova e Codice Fiscale 00737380279, numero di iscrizione presso la C.C.I.A.A. di Padova 212929 R.E.A.. -----

Esso comparente, della cui identità personale, io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci della Società su nominata, qui convocata in questo giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente -----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1°) - risistemazione dell' oggetto sociale;-----

2°) - adeguamento dello statuto alle normative in vigore a seguito del Decreto legislativo 17.01.2003 n. 6 e successive:--

3°) - varie ed eventuali; -----

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELLA STESSA.-----

Aderendo io Notaio al fattomi invito e apertasi l'adunanza, alla presenza dei Soci e dell'Organo Amministrativo, assume la presidenza il signor BIZZOTTO don Albino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, a' sensi di Statuto, il quale, constatata e fatta constatare anzitutto la regolarità della costituzione in II convocazione e dunque la presenza dei soci, in proprio:-----

Ferrara Dante , Luderin Maria Grazia, Baruffaldi Lino, Donola Gabriele e se medesimo-----

del Consiglio di Amministrazione a mezzo di sé medesimo quale Presidente e dei consiglieri Ferrara Dante, vice Presidente e dei consiglieri-----


REGISTRATO A PADOVA

UFFICIO ENTRATE PADOVA

IL 4.04.05 N. 1556

ATTI PUBBLIC. SERIE:

CON €..... 273,16.....



F.to Albino Bizzotto
F.to Maria Carmela Ressa - Notaio (L.S.)

Luderin Maria Grazia, Donola Gabriele, del Presidente del Collegio Sindacale signor Baruffaldi Lino,-----

dichiara che l'Assemblea, è regolarmente costituita a' termini di Statuto e di Legge e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, e di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.-----

-----DISCUSSIONE-----

Il Presidente passando, alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, espone all'assemblea sulla necessità di risistemare l'oggetto sociale e di adeguare lo statuto alle normative in vigore a seguito del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 e successive, adottando un nuovo statuto sociale, che, sostituisca integralmente il precedente.-----
Segue una discussione con richiesta di chiarimenti. -----

-----DELIBERAZIONE-----

L'assemblea dei soci, udite le proposte del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità e per alzata di mano, -----
-----d e l i b e r a-----

di risistemare l'oggetto sociale secondo il testo di cui all'art. 5 dello statuto di cui infra e di adottare un nuovo statuto, che sostituisca in toto il precedente, e che viene approvato articolo per articolo, per consentirne l'adeguamento alle norme in vigore a seguito del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, e successive,-----

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE E CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA-----

Il Presidente dà atto che il nuovo testo dello statuto viene approvato all'unanimità e pertanto mi consegna nel testo aggiornato, detto Statuto, che, previa lettura da me Notaio datane alle parti, approvazione come sopra all'unanimità, articolo per articolo, e sottoscrizione del comparso viene allegato al presente sub " A ", ai sensi degli artt. 2480 e 2436 del cod. civ.-----

Ai sensi dell'art. 111 ter disp. att..C.c. il Presidente dà atto che l'indirizzo ove è posta la sede della società rimane attualmente il seguente: Padova via A. Da Tempo n. 2.-----

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola sulle "varie ed eventuali" il Presidente dichiara sciolta l'assemblea ad ore diciotto e minuti quarantacinque. -----

E,-

Richiesto, io Notaio ho redatto verbale, del quale ho dato lettura, presente l'Assemblea, al comparso, che lo sottoscrive qui in calce e sul foglio intermedio.-----

Consta di due fogli, dattiloscritti a' sensi di legge da persona a me fida e completati di mio pugno per quattro facciate e questi sei righi della quinta.-----

F.to Albino Bizzotto-----

F.to Maria Carmela Ressa - Notaio (L.S.)-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI-----

ART.1-----

DENOMINAZIONE E SEDE-----

E' costituita con sede nel comune di Padova (PD), la società cooperativa denominata INFORMAZIONE E CULTURA Società Cooperativa.-----

La cooperativa potrà istituire filiali, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.-----

ART.2 -----

DURATA-----

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.-----

ART.3-----

NORME APPLICABILI-----

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata .-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPI - OGGETTO-----

ART.4-----

SCOPI -----

La cooperativa non ha fine di lucro, e' retta dallo scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale di cui al successivo art.5.-----

La cooperativa svolge la propria attività in favore dei soci utenti dei propri servizi (e si avvale nello svolgimento della stessa, delle prestazioni lavorative dei soci, rese anche a titolo gratuito) con lo scopo di rendere ad essi più agevole l'accesso ad un'informazione, anche di carattere locale, che sia autenticamente democratica e pluralista, e che normalmente non e' rintracciabile nei mass media a diffusione commerciale, nonché di usufruire di servizi sociali, culturali ed informativi a condizioni più economiche di quelle normalmente offerte sul mercato.-----

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche a favore di non soci ed avvalendosi pure delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci .-----

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale possono essere svolte anche con il lavoro o le prestazioni professionali volontarie dei soci.-----

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti. ----

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.. ----

ALLEG "A"

AL N. 225.295 RE

N. 9997 RACC.



F.to Albino Bizzotto
F.to Maria Carmela Ressa - Notaio (I.S.)

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici.-----

Su decisione degli amministratori potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.-----

ART.5 -----

OGGETTO-----

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto :-----

- a) la promozione, produzione e gestione di trasmissioni radiofoniche, giornali e quotidiani periodici ed attività audiovisive e televisive tese a fornire un'articolata informazione, che dovrà rispondere, nei suoi contenuti prevalenti, alle direttive impartite dai soci stessi, nell'ambito della partecipazione democratica, della promozione della pace, della giustizia e della salvaguardia dell'ambiente, e della realizzazione e tutela dei diritti delle persone e dei popoli, a partire dagli oppressi e dai più deboli. Tutte le attività di stampa, trasmissione e diffusione saranno svolte in conformità delle norme vigenti;-----
- b) La promozione e la gestione di iniziative connesse o collegate con le precedenti, quali agenzie di informazione, servizi di distribuzione ed attività pubblicitarie, a condizioni particolarmente favorevoli per i soci;-----
- c) L'organizzazione e la gestione, anche in convenzione con enti pubblici e privati, di corsi di addestramento professionale, di tirocini e di altre iniziative formative previste dalle leggi vigenti in materia di lavoro e di libere professioni, nell'ambito delle attività radiofoniche, televisive, informative e giornalistiche, a condizioni particolarmente favorevoli per i soci; -----
- d) L'organizzazione e la gestione, anche in convenzione con enti pubblici e privati, di corsi di ----- lingue straniere per favorire l'integrazione degli immigrati, nonché di corsi di educazione ----- ambientale, alla pace ed al rispetto dei diritti umani, e di corsi per far conoscere la cultura di popoli stranieri sotto vari aspetti (religione, storia, musica, cucina, ecc) sempre a condizioni particolarmente vantaggiose per i soci;-----
- e) La gestione di servizi e programmi giornalistici, radiofonici e televisivi ai quali i soci abbiano accesso in via esclusiva o preferenziale, secondo condizioni e modalità stabilite con il regolamento interno, quali, ad esempio, inserzione di annunci economici, diffusione di iniziative associative o culturali che i soci stessi organizzano nel territorio, forn-

tura di consulenze in campo previdenziale, fiscale, socio sanitario ed economico in generale che rispondano in via prevalente od esclusiva alle esigenze ed alle domande specifiche presentate dai soci stessi, l'accesso in via ----- esclusiva a spazi informativi e di dibattito, nonché a rubriche o trasmissioni di dediche e auguri. -----

f) Nell'ambito delle citate finalità la cooperativa potrà:----

- promuovere e gestire attività culturali, sportive, spettacoli ed elaborati di informazione rivolti alla comunità; ---

- instaurare rapporti di collaborazione con società ed emittenti che perseguono le medesime -----

finalità, in particolare attraverso il movimento cooperativo, sia locale che nazionale;-----

- organizzare conferenze, dibattiti, manifestazioni, stampe pubblicazioni che tendano a diffondere l'obiettivo della gestione democratica e decentrata dell'informazione e della cultura-----

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.-----

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. -----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

ART.6-----

REQUISITI DEI SOCI-----

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge .----

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che dimostrino interesse per la tipologia e qualità dei servizi forniti dalla cooperativa o che abbiano una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale e comunque coloro che possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali. Possono essere altresì soci le persone giuridiche e le organizzazioni collettive pubbliche e private che perseguano scopi e finalità simili a quelli stabiliti nel presente statuto e che siano in particolare interessate all'erogazione con modalità mutualistiche dei servizi offerti dalla cooperativa.-----

Non potranno essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in effetti-



va concorrenza con quest'ultima; a tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare il mercato in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. -----

ART.7-----

AMMISSIONE NUOVI SOCI COOPERATORI-----

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;-----

b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ;-----

c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----

In caso di richiesta di ammissione a socio lavoratore, la domanda dovrà, altresì, contenere l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;-----

Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione dovrà contenere:-----

1. la ragione sociale e la sede legale; -----
2. la delibera dell'organo competente in merito alla richiesta di ammissione a socio della cooperativa;-----
3. l'indicazione dell'attività esercitata in riferimento allo scambio mutualistico ed all'oggetto sociale della cooperativa;-----

4. dichiarazione attestante che l'ente non ha in corso procedure concorsuali o provvedimenti che comportino l'interdizione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale o di stipulare contratti con le P.A.;-----

La domanda dovrà, inoltre, contenere quanto previsto nelle precedenti lettere b) e c) relative alle persone fisiche.-----

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.-----

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente co-

F.to Albino Bizzotto
F.to Maria Carmela Ressa - Notaio (L.S.)

municazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci cooperatori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme a quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto ad uniformarsi, disponendo l'ammissione entro i successivi sessanta giorni.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.8

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci è costituito da quote che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ART.9


DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

La quota sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:

- 1) almeno il 50% all'atto dell'ammissione;
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;



F.to Albino Rizzotto
F.to Maria Carmela Ressa - Notaio (I.S.)

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

I soci in particolare, :-----

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;-----

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;-----

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.-----

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. -----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione .-----

Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci .-----

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale . -----

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476 comma 7 c.c. -----

ART.10-----

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO-----

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, morte o, in caso di persona giuridica, per scioglimento.-----

ART.11-----

RECESSO-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:-----

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio cooperatore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale .-----

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda .-----

In riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----


ART.12-----

ESCLUSIONE-----

L'esclusione è pronunciata dagli amministratori , oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio cooperatore:-----

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;-----
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;-----
- 4) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;-----
- 5) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto. ;--
- 6) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa ;-----
- 7) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista;-----
- 8) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;-----
- 9) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.-----

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto socia-



F.to Albino Rizzotto
F.to Maria Carmela Ressa - Notaio (L.S.)

le, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.-----

In riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e società, l'esclusione ha effetto, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo .-----

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale , nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.-----

ART.13-----

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE-----

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale , regolato dall'articolo 41 del presente statuto -----

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

ART.14-----

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE-----

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 24 del presente statuto. -----

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.-----

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso .-----

Per la quota assegnata al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni . -

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.-----

ART.15-----

MORTE DEL SOCIO-----

In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART.16

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

ART.17

SOCI SOVVENTORI

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art.4 della Legge 31 gennaio 1992, n.59. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci non sovventori.

ART.18

CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art.4 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. Il valore di ciascuna azione e' Euro 25,00.

ART.19

ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione ;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci



utenti e/o lavoratori;-----

d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.-----

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.-----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.-----

L'ammissione del socio sovventore e' deliberata dal consiglio di amministrazione.-----

ART.20-----

DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI-----

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.-----

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.-----

Nel caso in cui il socio sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.2538, comma 2°, del codice civile.-----

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.-----

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----

ART.21-----

OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI-----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per la totalità dei soci in quanto compatibili con la natura del rapporto.-----

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.-----

I soci sovventori sono obbligati:-----

1. al versamento delle azioni sottoscritte -----

-----TITOLO V-----

-----PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO-----

ART.22 -----

PATRIMONIO SOCIALE-----

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale dei soci operatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative,

F.to Albino Bizzotto
F.to Maria Carmela Ressa - Notaio (L.S.)

ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea; -----

b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25,00; -----

c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 24;-----

d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

e) dalla riserva straordinaria.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate .-----

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci operatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento .-----

ART.23-----

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.-----

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche .-----


Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.-----

Il bilancio può essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci .---

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale .

Gli amministratori, con decisione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. -----

Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dila-



F.to Albino Bizzotto
F.to Maria Carmela Ressa - Notaio (L.S.)

zione nella relazione sulla gestione .-----

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno. --- Per i soci cooperatori, con apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 2521 codice civile, verranno fissate le regole di determinazione del ristorno che dovranno tener conto del criterio di proporzionalità del medesimo in relazione alla quantità ed alla qualità dello scambio mutualistico nel corso dell'esercizio sociale .-----

Per i soci cooperatori, l'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 del codice civile.-----

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui ai precedenti commi operato dagli amministratori.-----

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente .-----

ART.24-----

DESTINAZIONE DELL'UTILE-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:-----

a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale ;-----
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge ;-----

c) un'eventuale quota da distribuire ai soci sovventori, quale dividendo, in misura non superiore a quanto stabilito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato; -----

d) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia; -----

e) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori; in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;-----

f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; -----

g) quanto residua alla riserva straordinaria.-----

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.-----

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio .-----

-----TITOLO VI-----

-----GOVERNO DELLA SOCIETA'-----

ART.25 -----

ORGANI SOCIALI-----

Sono organi della società:-----

- a) l'assemblea dei soci ;-----
- b) l'organo amministrativo ;-----
- c) Il collegio sindacale, se nominato.-----

-----SEZIONE I - DECISIONE DEI SOCI-----

ART.26 -----

DECISIONI DEI SOCI -----

I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza :-----

- 1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti artt 23 e 24 del presente statuto; -----
- 2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e il numero degli amministratori, nel rispetto dei successivi artt. 31 e 32 del presente statuto, ovvero di un amministratore unico;-----
- 3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; -----
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti del collegio sindacale, elezione tra questi del presidente e determinazione dei compensi loro spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei sindaci;-----
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto nel successivo art. 35 del presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;-----
- 6) approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto ;-----
- 7) deliberazione sulle domande di ammissione del socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare ; -----
- 8) deliberazione dell'esclusione del socio ; -----
- 9) delibera sulla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;-----
- 10) modificazioni dell'atto costitutivo; in tal caso il verbale è redatto da notaio e si applica l'art. 2436 del codice civile ; -----



F.to Albino Bizzotto
F.to Maria Carmela Ressa - Notaio (L.S.)

11) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione .-----

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile .-----

ART.27-----

DIRITTO DI VOTO-----

Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente statuto .-----

Ogni socio persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta .Ciascun socio diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti pari a 1. -----

ART.28 -----

ASSEMBLEA DEI SOCI-----

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano .-----

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della convocazione a mezzo lettera, fax, e-mail annuncio radiofonico, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza .-----

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di 1 socio .---

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi .-----

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 23 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio. -----

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito . -----

ART.29-----

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI-----

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, così in prima come in seconda convocazione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. -----

Per le modificazioni dell'atto costitutivo, per l'approvazione dei regolamenti di cui all'art.2521 del c.c. e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea avrà gli stessi quorum costitutivi e deliberativi sopra illustrati. -----

ART.30-----

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio. -----

-----SEZIONE II AMMINISTRATORI-----

ART.31 -----

AMMINISTRATORI -----

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto . -

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci che possono eleggere 1 o più amministratori.-----

L'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci.-----

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea dei soci, e sono rieleggibili senza limitazioni.-----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.-----

Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali com-



F.to Albino Bizzotto
F.to Maria Carmela Ressa - Notaio (L.S.)

pensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto. -----

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

ART.32 -----

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Se i soci nominano più amministratori, la cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che si compone da n.5. a n.15 consiglieri, fra i quali è eletto il presidente ed il vice-presidente. Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.-----

Esso è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o consigliere presente più anziano in età.-----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telefono, telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. -----

Le votazioni sono palesi. -----

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal revisore. -----

ART.33-----

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI-----

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il consiglio provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci, e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisio-

ne
l'as
ART.
RAPI
Al
all'
soc
cia.
Il
ris
men
ber
Egl
nel
qua
que
In
sue
Il
str
pro
ché
sog
SEZ
ART
CON
La
leg
que
ver
pre
for
sul
to
ART
COI
NOM
Il
di
to
ces
Il
sup
I
an:
efi
cor
Il
a.
I

ne dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti .

ART.34 -----

RAPPRESENTANZA SOCIALE-----

Al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale .-----

Il Presidente o l'amministratore unico è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.-----

Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, o l'amministratore unico possono delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.-----

SEZIONE III - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

ART.35 -----

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE-----

La nomina del collegio sindacale, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata ; nei suddetti casi si applicano le norme sulla società per azioni ed il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. -----

ART.36-----

COLLEGIO SINDACALE-----

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA-----

Il collegio sindacale, qualora nominato nei casi obbligatori di cui al secondo comma del precedente articolo, è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo e del successivo art. 37-----

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge .-----

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato .-----

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.-----

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla



F.to Albino Rizzotto
F.to Maria Carmela Ressa - Notaio (L.S.)

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito .-----

ART.37-----

COMPETENZA E RIUNIONI-----

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento .-----

Il collegio sindacale può esercitare inoltre il controllo contabile, qualora l'assemblea dei soci non abbia diversamente disposto.-----

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.-----

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.-----

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.-----

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto. . Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.-----

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici . Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.-----

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: 1/5 del capitale sociale-----

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci .-----

ART.38-----

CONTROLLO CONTABILE-----

Il controllo contabile e' esercitato da un revisore contabile o da una societa' di revisione.-----

L'incarico di controllo contabile e' conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla societa' di revisione per l'intera durata dell'incarico.-----

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.-----

Il soggetto incaricato del controllo contabile dovra' in ogni caso rispondere ai requisiti di legge.-----

Nel caso di societa' di revisione i requisiti di eleggibilita', compatibilita' e qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.-----

Il revisore o la societa' incaricati del controllo contabile:--

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicit  almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilit  sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;-----

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;-----

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.-----

-----TITOLO VII-----

-----SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE-----

ART. 39 -----

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE-----

SCIOGLIMENTO-----

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.-----

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.-----

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporr  in merito a: -

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralit  di liquidatori;-----

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della societa';-----

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione



F.to Albino Rizzotto
F.to Maria Carmela Ressa - Notaio (L.S.)

del migliore realizzo.-----

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.-----

ART.40-----

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE-----

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:-----

- a) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e dei dividendi eventualmente maturati;-----

-----TITOLO VIII-----

-----DISPOSIZIONI FINALI-----

ART.41 -----

CLAUSOLA ARBITRALE -----

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un arbitro da nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio di Padova.-----

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina dell'arbitro sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.-----

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico. -----

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa-----

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.-----

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti. -----

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono es-